



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

A. Termini autorizzazione

1. La Ditta Progeco Ambiente S.p.A. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità dodici (12) anni in quanto la Ditta risulta essere certificata UNI EN-ISO 14001:2015;
 - ✓ In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell' Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni;
 - ✓ Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV-DAP Verona, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
 - ✓ In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, il gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto e salvo proroga concessa dall'Ente garantito su motivata richiesta dell'interessato - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40 % prevista dalla DGRV n. 2721/2014.
3. Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - a. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1);
 - b. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti conferiti prima del loro definitivo deposito in discarica negli appositi box individuati nella planimetria B22 della modulistica AIA, per complessivi 600 mc di rifiuti (D15);
 - c. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio del percolato prodotto dal corpo discarica, nonché delle acque meteoriche di percolazione dell'area servizi, nelle apposite cisterne individuate nella planimetria B22 della modulistica AIA, per complessivi 600 mc (D15);
 - d. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) – meglio specificate al successivo punto 6 - mediante l'utilizzo di rifiuti per la formazione dello strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare del capping della discarica;
 - e. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) delle tipologie di rifiuti utilizzate per le succitate operazioni di recupero (R5) in uno o più box dedicati di cui alla precedente lettera b): sarà cura del tecnico responsabile far apporre, di volta in volta, idonea cartellonistica atta ad individuare i box destinati alle operazioni R13, distinguendoli da quelli destinati alle operazioni D15;
 - f. Autorizzazione allo scarico:
 - sul suolo di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'installazione, previo trattamento in vasche Imhoff seguite da vassoio assorbente (SF2 e SF3);
 - in corpo idrico superficiale (fiume Antanello) delle acque di falda emunte in caso di



attivazione della barriera idraulica e trattate nell'apposito impianto – TAF (scarico SF10);

I suddetti scarichi sono riportati nella planimetria B21 allegata all'istanza di AIA unitamente ai punti di immissione in corpo idrico superficiale delle acque della copertura della discarica, identificati dalle sigle SF4, SF5, SF6, SF7, SF8 e SF9, con riferimento al fiume Antanello, ed SF11, con riferimento al torrente Rosella.

g. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente:

- alle emissioni in uscita dal sistema di trattamento degli sfiati dei serbatoi di stoccaggio del percolato ubicati nell'area di stoccaggio R2, come individuato nella pertinente tavola dell'elaborato B20 della modulistica AIA;
- alle emissioni di biogas in uscita dai moduli filtranti centralizzati (BOC) ed alle unità filtranti singole da realizzare all'interno delle teste dei singoli pozzi di esalazione e monitoraggio del biogas (Biowindows o BOIS), come riportati nelle tavole dell'elaborato B20 della modulistica AIA.

4. E' ammesso in discarica lo smaltimento in D1 delle tipologie di rifiuti richiamate al paragrafo C, nel rispetto dei criteri di ammissibilità individuati nello stesso paragrafo e fino al completamento della volumetria utile residua che al 31.12.2020 risulta di 21.754,33 m³.

B. Lavori di costruzione e di sistemazione finale della discarica

5. Per quanto riguarda le modalità realizzative delle opere non ancora eseguite (o comunque non ancora definitivamente collaudate), ivi comprese le opere di sistemazione finale della discarica, la ditta dovrà attenersi al progetto approvato con DGRV n. 3492/2010, come modificato dalle varianti non sostanziali successivamente presentate ed assentite dall'Amministrazione regionale che di seguito si riportano per completezza:

- a. Variante relativa alla realizzazione dell'impianto di depurazione degli sfiati dei serbatoi di stoccaggio del percolato ubicati nell'area di stoccaggio R2, proposta con la nota del 10 gennaio 2017 (acquisita agli atti con protocollo regionale n. 7742), come integrata con la successiva nota del 15 giugno 2017 (acquisita agli atti con protocollo regionale n. 238455 del 19.06.2017).
- b. Variante relativa alla realizzazione/implementazione di un sistema di trattamento del biogas prodotto dalla discarica basato sulla tecnica dell'ossidazione biologica in sito e conseguito mediante l'accoppiamento di uno o più moduli filtranti centralizzati (BOC) ad unità filtranti singole da realizzare all'interno delle teste dei singoli pozzi di esalazione e monitoraggio del biogas (Biowindows o BOIS), proposta con nota del 18.11.2020 (acquisita al prot. reg.le n. 501913 del 25.11.2020).

6. Per quanto riguarda le modalità di realizzazione dello strato di drenaggio del gas e di rottura capillare ricompreso nel pacchetto di impermeabilizzazione della discarica di cui trattasi, devono essere adottate le modalità operative individuate dalla Ditta nella nota n. U0157/11-GB del 15 settembre 2011, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le tipologie di rifiuto da utilizzare per la realizzazione dello strato di drenaggio in parola devono essere ricomprese tra quelle individuate nella seguente tabella:

01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 09 03	scorie di fusione



10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 02	vetro
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)

- nelle aree del lotto 4 non adeguato al D. Lgs. n. 36/2003 per il ridotto franco di falda non interessate dal setto di impermeabilizzazione e separazione previsto dalla DGRV n. 261/2005, potranno essere utilizzati esclusivamente rifiuti inerti conformi ai criteri di accettabilità previsti dall'art. 7 - quater del D. Lgs. n. 36/2003; nel lotto 8 i rifiuti utilizzati dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità della tabella 5a dell'allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003, fatta salva la deroga al parametro DOC riconosciuta dal DSR n. 49/2009 (pari a 1.500 mg/l);
 - nel lotto 5 di nuova costruzione (dopo la bonifica prevista ed il suo successivo adeguamento), nel lotto 9, e nei nuovi bacini da 10 a 15, i rifiuti utilizzati dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità della tabella 5a dell'allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003, fatte salve le deroghe riconosciute dalla DGRV n. 3492/2010 (vedi successivo punto 20).
7. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2003, non potranno essere utilizzati i pneumatici classificati come rifiuti, neppure come materiali di ingegneria; i pneumatici non classificati come rifiuti, che sono tuttora utilizzati come materiali di ingegneria, non potranno comunque essere smaltiti in discarica, bensì avviati – al termine del loro utilizzo – ad altri impianti autorizzati.
 8. Il gestore è tenuto ad iniziare, entro il **30.09.2021**, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso, in maniera progressiva, i lavori di sistemazione finale dei lotti/bacini non ancora ricomposti (4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), dando comunicazione agli Enti interessati, per singolo lotto/bacino, dell'avvenuto avvio dei medesimi; detti lavori dovranno essere conclusi entro il **31.12.2022**, salvo proroga concessa su motivata istanza del gestore.
 9. Una volta ultimati i fenomeni di assestamento, le quote finali (comprehensive degli strati di copertura finale e al netto degli assestamenti previsti) dovranno essere ricomprese tra i 43,00 m slm, in corrispondenza del bordo esterno rappresentato dall'argine di contenimento, ed i 61,50 m slm, che corrisponde alla quota massima del colmo.
 10. I tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti.
 11. Durante i lavori siano messe in atto le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.
 12. La progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non



autoctone o di specie alloctone invasive.

13. La scarpata dell'argine di contenimento, nella parte prospiciente il fiume, dovrà evidenziare una maggiore irregolarità/sinuosità, con variazione della pendenza e della distanza dal medesimo, comprendendo l'arretramento di alcune parti dell'unghia dell'argine di contenimento.
14. Le specie arboreo-arbustive indicate per la formazione della fascia boscata dovranno considerare un maggiore numero di specie autoctone (evitando l'utilizzazione della specie *populus nigra* o prevedendone il successivo taglio), adatte alla peculiarità del microclima delle stazioni (del luogo di impianto, anche per la variazione della quota del terreno sulle scarpate); la relativa voce di capitolato dovrà garantire gli eventuali risarcimenti (sostituzione piante morte) e l'obbligo di manutenzione nei due anni successivi all'impianto.
15. Sulla parte del confine adiacente all'area agricola, all'esterno della recinzione, andrà realizzato un impianto del tipo "siepe campestre" (naturaliforme, pluriplana) formata con esemplari disposti su doppia fila sfalsata.
16. Le opere di ripristino finale della parte perimetrale, andranno eseguite prima possibile e almeno alla conclusione di ciascuno dei "bacini" che compongono l'ampliamento della discarica.
17. Entro **60 (sessanta giorni)** dal completamento della copertura finale il gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso, è tenuto a presentare agli Enti interessati la seguente documentazione:
 - ✓ il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000 (anche per singoli stralci);
 - ✓ relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.
18. La procedura di chiusura della discarica ex art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 potrà essere attivata a seguito del completamento della copertura di tutta la discarica nella configurazione approvata con DGRV n. 3492/2010.

C. Tipologie di rifiuti conferibili e criteri di ammissibilità

19. I rifiuti conferibili in discarica sono quelli, non pericolosi e pericolosi (purchè stabili e non reattivi), a prevalente matrice inorganica e non putrescibile identificati, mediante codifica C.E.R. a 6 cifre, con relativa descrizione, in allegato al presente provvedimento (**Allegato A1**) del quale viene a formarne parte integrante.

In particolare i fanghi non dovranno provenire da trattamento biologico o da trattamenti misti e devono essere conferiti allo stato palabile.

Tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico – fisiche tali da non sviluppare gas, vapori, polveri o odori molesti o pericolosi.

Per i rifiuti prodotti da processi termici (categoria 10 dell'elenco europeo dei codici C.E.R. ad eccezione dei codici 10.02.12, 10.03.28, 10.04.10, 10.05.09, 10.06.10, 10.08.20, 10.11.09 e 10.11.10) e per i rifiuti prodotti da incenerimento o pirolisi in impianti di trattamento (sottocategoria 19.01 dell'elenco europeo dei codici C.E.R.) è indispensabile prevedere la determinazione di diossine e furani in fase di caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 36/2003. La dispensa da tale obbligo per tutti i rimanenti codici non autorizza comunque il gestore a conferire rifiuti contenenti diossine e furani oltre il limite consentito dalla norma.

I rifiuti con codice C.E.R. relativo a miscugli, provenienti da una mera attività di miscelazione degli stessi, potranno essere conferiti in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente



specificate le caratteristiche dei rifiuti originari, che debbono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima della miscelazione. Fra i rifiuti originari, poi miscelati, non ci dovranno essere rifiuti costituiti da ulteriori miscugli oppure anche di questi dovranno essere specificati i codici di origine che dovranno comunque essere fra quelli autorizzati in discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa.

Ogni carico di rifiuti proveniente da processi di inertizzazione o da altro trattamento può essere ammesso in discarica solo se accompagnato da una scheda tecnica che riporti le informazioni generali atte ad accertare che il singolo carico sia stato effettivamente sottoposto ad uno specifico trattamento in impianto dedicato ed a verificare altresì la corretta corrispondenza del codice CER adottato con il processo produttivo di provenienza, intendendo per quest'ultimo il processo che ha generato lo specifico codice 19.

I rifiuti provenienti da abbandoni ed i rifiuti provenienti da interventi di messa in sicurezza d'emergenza devono essere considerati come non regolarmente generati.

Qualora il Gestore riscontri nell'ambito delle verifiche analitiche di conformità di propria competenza variazioni significative dei parametri oggetto di caratterizzazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al produttore ed agli Enti di controllo territorialmente competenti. Nel caso in cui tali variazioni riguardino i parametri critici oggetto di caratterizzazione, tali da comportare il superamento dei limiti di accettabilità degli stessi parametri in discarica, oltre al necessario respingimento del carico interessato con comunicazione agli Enti di controllo, il Gestore è tenuto ad analizzare in discarica ciascun carico conferito successivamente dal produttore interessato per almeno 10 carichi consecutivi in modo, tra l'altro, da garantirne senza incertezze la conformità ai limiti di accettabilità, nonché al fine di riconfermare o rigettare l'ipotesi di rifiuto regolarmente generato avanzata dal produttore.

I rifiuti pericolosi corrispondenti ai codici autorizzati devono risultare classificabili come pericolosi unicamente per presenza di sostanze inorganiche che possono essere rilevate nel test di eluizione, che costituisce il test di verifica primario all'ammissibilità nella discarica.

I rifiuti di cui ai CER 1908XX* potranno essere conferiti in discarica solo se provenienti dal trattamento di rifiuti.

I rifiuti di cui ai CER 1913XX* potranno essere ammessi in discarica solo se prodotti da operazioni di trattamento (come definite dall'art. 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. 36/2003) di terreni contaminati o acque di falda contaminate.

I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di rifiuti non generati regolarmente il Gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche aggiuntive tramite il prelievo di appositi campioni, con proprio personale o laboratorio terzo incaricato, relativamente a due carichi (scelti con criteri di casualità) per ogni lotto funzionale conferito in discarica di dimensioni ≥ 1.000 t. Per lotti di dimensioni ≤ 1.000 t deve essere prevista l'effettuazione della verifica analitica su un campione prelevato, con criteri di casualità, da uno solo dei carichi in ingresso costituenti il lotto. Il criterio di scelta casuale dei campioni non deve essere conoscibile a priori dai conferitori di rifiuti.

Nelle more della definizione a livello nazionale di specifici criteri omogenei di valutazione, il Gestore è tenuto ad effettuare nell'ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC relativamente ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili in discarica:

- la determinazione analitica dell'ANC nell'intervallo di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429 (dal pH naturale del rifiuto al pH 2);
- le prove geotecniche proposte con la nota del 27 novembre 2015 per la valutazione della



capacità di carico e della stabilità fisica dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi granulari.

Per i rifiuti regolarmente generati la frequenza delle suddette verifiche sarà annuale, all'atto dell'omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER). Gli esiti delle medesime verifiche dovranno essere conservati presso l'impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità. Tali esiti dovranno essere altresì riportati nei report tecnici periodici previsti dal PMC; per quanto riguarda i rifiuti non regolarmente generati, la determinazione di ANC e prove geotecniche deve necessariamente essere effettuata per ogni lotto in uscita dall'impianto di trattamento.

20. Con riferimento alle concentrazioni limite sull'eluato previste dalla norma, relativamente ai rifiuti conferibili nei bacini 10, 11, 12, 13, 14 e 15, nonché nel lotto 5 di nuova costruzione (dopo la bonifica prevista ed il suo successivo adeguamento), sono autorizzate le seguenti deroghe, come riconosciute al punto 3 del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento, espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 20.01.2010 ed allegato alla DGRV n. 3492/2010 e confermate nel parere della C.T.R.A. n. 3940 del 17.07.2014:

PARAMETRO	VALORI LIMITE CONCESSI IN DEROGA (mg/l)
Arsenico	0,6
Cromo totale	3,0
Rame	15,0
Molibdeno	3,0
Antimonio	0,25
Selenio	0,15
Zinco	15
Cloruri	4.500
Fluoruri	45
Solfati	6.000
DOC	1.500
TDS	20.000

Per quanto riguarda le concentrazioni nell'eluato di Bario, Cadmio, Nichel, Piombo e Mercurio, i valori limite da rispettare sono quelli definiti dalle tabelle 5 e 5a dell'allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003.

Il limite di concentrazione per il parametro DOC, come sopra derogato, si applica anche ai codici CER di cui alle lettere a) e b) della nota (*) della tabella 5 dell'allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003 nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase " ... purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche" riportata nella medesima nota.

21. Nei lotti 4 8 e 9 della discarica di cui trattasi, già quasi del tutto colmati, è ammesso - fino al termine dei lavori di ricomposizione finale degli stessi - il conferimento di volumi residuali delle tipologie di rifiuto individuate al precedente punto 19, con le seguenti precisazioni:
- nelle aree del lotto 4 non adeguato al D. Lgs. n. 36/2003 per il ridotto franco di falda non interessate dal setto di impermeabilizzazione e separazione previsto dalla DGRV n. 261/2005, potranno essere conferiti esclusivamente rifiuti inerti conformi ai criteri di accettabilità previsti dall'art. 7 - quater del D. Lgs. n. 36/2003;
 - nel lotto 8 i rifiuti utilizzati dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità della tabella 5a dell'allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003, fatta salva la deroga al parametro DOC riconosciuta dal DSR n. 49/2009 (pari a 1.500 mg/l);



- nel lotto 9 - nonché nelle limitate porzioni del lotto 8 attiguo, non coltivabile senza la messa in esercizio del lotto 9 - i rifiuti conferiti dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità della tabella 5a dell'allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003, fatte salve le deroghe riconosciute dalla DGRV n. 3492/2010 (vedi precedente punto 20).
22. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 20 e 21, i rifiuti conferiti in discarica dovranno essere conformi ai criteri di ammissibilità previsti dall'art. 7 - quinquies del D. Lgs. n. 36/2003.
 23. Ove non diversamente specificato nel PMC, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche, le verifiche analitiche della conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità previsti dalla norma devono essere effettuate di norma ogni 1.000 mc conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno.
 24. La verifica della non putrescibilità dei rifiuti conferiti dovrà essere effettuata secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. 2254 dell'8 agosto 2008 con le modalità individuate nel PMC approvato.

D. Gestione rifiuti

25. La gestione delle attività di discarica in fase operativa e post operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dai piani di gestione operativa e post operativa approvati con la succitata DGRV n. 3492 del 30.12.2010 di approvazione del progetto di ampliamento; la gestione post-operativa dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni - ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 - a partire dalla data di approvazione da parte dell'Autorità competente della chiusura della discarica.
26. La discarica dovrà essere gestita conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Le fasi di riempimento dovranno procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi; l'asportazione di tali rifiuti dovrà avvenire in conformità all'apposito piano di asportazione contenuto nel PGO approvato e con le modalità previste dal PMC;
 - b) Nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppino gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;
 - c) Si dovrà procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
 - d) Dovrà essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti;
 - e) Le porzioni di discarica colmate in attesa della ricomposizione definitive, nonché - in caso di prolungati periodi di inattività - quelle occupate da rifiuti ancora scoperti devono essere coperte provvisoriamente tramite appositi teli o tramite altri mezzi ritenuti idonei allo scopo di ridurre la formazione di percolato;
 - f) Il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°;
 - g) Lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità;
 - h) La viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;
 - i) Dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme



di sicurezza sul lavoro;

- j) La sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione;
- k) Dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;
- l) L'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato;
- m) Le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento;
- n) La viabilità interna di accesso ai lotti in gestione ed alla cisterne per la raccolta del percolato dovrà essere mantenuta pavimentata con materiale che la renda impermeabile e realizzata ai fini della corretta regimazione delle acque piovane. Dovranno essere mantenute pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti;
- o) I mezzi in uscita dalla discarica dovranno essere di portata conforme ai limiti imposti sulla viabilità utilizzata. Per i mezzi che accedono alla discarica la ditta dovrà avere comunicato preventivamente ai conferitori i limiti imposti sulla viabilità esterna utilizzata adiacente alla discarica stessa;
- p) L'emungimento del percolato deve essere costante ed il battente dovrà essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe esistenti, e comunque non deve superare 1,0 m dal fondo della discarica;
- q) Nella fascia di 20 metri avente per asse la linea elettrica che attraversa trasversalmente la discarica dovranno essere conferiti solo rifiuti non infiammabili, ovvero non facilmente combustibili.

E. Emissioni in atmosfera

27. E' autorizzato, alla luce del precedente punto 5 lett. a), il punto di emissione in atmosfera, come individuato nella pertinente tavola dell'elaborato B20 della modulistica AIA e come di seguito identificato:

Sigla Camino	Altezza dal suolo (m)	Portata (Nm ³ /h)	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistema di trattamento	Monitoraggio in continuo emissioni
1	2	500	Parco serbatoi SUD stoccaggio percolato	1° stadio: torre di abbattimento ad umido 2° stadio: trattamento a secco	NO

28. Si prende atto delle modalità di controllo e monitoraggio del succitato punto di emissione, come proposte dalla Ditta nella nota del 19 giugno 2017, fatto salvo quanto di seguito specificato:

- al fine di verificare l'efficienza dell'abbattimento della concentrazione di odore dovranno essere effettuate, con la medesima cadenza semestrale (sia di esecuzione che di reporting) delle altre rilevazioni, apposite misure olfattometriche sia in ingresso che in uscita dell'impianto di abbattimento secondo la norma UNI EN 13725:2004.



29. Con riferimento al succitato punto di emissione in atmosfera dovranno essere rispettati i seguenti valori limite dei parametri oggetto di monitoraggio:
- | | |
|---|-----------------------|
| - Acido Solfidrico: | 5 mg/Nm ³ |
| - COV (Composti Organici Volatili), espressi come COT (Carbonio Organico Totale): | 10 mg/Nm ³ |
| - Ammoniaca: | 5 mg/Nm ³ |
30. I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui sopra sono quelli fissati ed aggiornati nella parte quinta, allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006;
31. E' autorizzata, alla luce del precedente punto 5 lett. b), la realizzazione/implementazione di un sistema di trattamento del biogas prodotto dalla discarica basato sulla tecnica dell'ossidazione biologica in sito e conseguito mediante l'accoppiamento di uno o più moduli filtranti centralizzati (BOC) ad unità filtranti singole da realizzare all'interno delle teste dei singoli pozzi di esalazione e monitoraggio del biogas (Biowindows o BOIS).
32. Si dà atto che, alla luce dei dati forniti e delle valutazioni effettuate, la soluzione di cui sopra risulta migliorativa rispetto alla combustione in torcia, prevista dai progetti approvati, che di fatto deve intendersi non più attuabile e, pertanto, superata dall'adozione della variante in parola.
33. Il Gestore è tenuto al rispetto delle modalità di gestione e controllo individuate nella documentazione tecnica allegata alla comunicazione della variante richiamata al precedente punto 5 lett. b), come modificate e integrate dalle seguenti prescrizioni:
- Il valore di riferimento per poter attivare il sistema tipo *biowindows* o per passare da biofiltrazione a *biowindows* proposto dalla Ditta va normalizzato all'unità di superficie di influenza del singolo pozzo per motivi di omogeneità con quanto previsto dal D. Lgs. 36/03 (così come modificato dal D. Lgs. 121/20). Quindi lo stesso deve intendersi sostituito col valore di 0,00026 Nm³/h/m².
 - Il valore di riferimento, per consentire la libera esalazione del biogas, deve assumersi pari a quello desunto dalla DGRV 995/2000, opportunamente normalizzato – per quanto sopra – all'unità di superficie di influenza del singolo pozzo e, pertanto, pari a 0,00004 Nm³/h/m².
 - L'eventuale installazione di moduli di tipo BOC (Bio - Ossidatore Centralizzato), ulteriori rispetto a quello già in esercizio, così come ogni variazione della rete di captazione (escluse le momentanee attività manutentive) dovrà essere comunicata agli Enti preposti.
 - La Ditta è tenuta ad implementare periodiche verifiche del BOC (a cadenza semestrale), finalizzate a valutare se si siano prodotte corsie preferenziali, ad esempio effettuando misurazioni di velocità sulla superficie scoperta del biofiltro tramite cappa statica. In caso di rilevazione di differenze significative sulla superficie la biomassa filtrante dovrà essere rimescolata in modo da interrompere le corsie preferenziali e ripristinare una filtrazione omogenea sull'intero plenum.
 - I monitoraggi sui singoli pozzi di estrazione/esalazione dovranno essere integrati con un controllo semestrale ampliato ad altri parametri chimici, già attualmente monitorati: idrogeno solforato, mercaptani, ammoniaca, composti organici volatili. L'idrogeno solforato, se rilevabile con l'analizzatore portatile in uso, deve essere registrato mensilmente.
 - La riduzione della frequenza di monitoraggio (al secondo e dal terzo anno in poi) potrà essere assentita, su specifica istanza della Ditta, a seguito della valutazione da parte degli Enti di una specifica relazione di monitoraggio, in cui siano evidenziati sia gli andamenti complessivi che quelli puntuali di ogni pozzo (anche sotto forma di trend mensile) e da cui si possa evincere se risultano ancora pozzi instabili o con concentrazioni tali da richiedere un monitoraggio ancora con la frequenza mensile o trimestrale in base alla specifica fase in corso.



F. Emissioni in acqua

34. Il Gestore è tenuto ad assicurare, con riferimento agli scarichi sul suolo delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'installazione (SF2 ed SF3), la periodica manutenzione e pulizia delle vasche e dei manufatti in modo da garantirne il corretto funzionamento.
35. Al fine di verificare l'idoneità allo scarico nel fiume Antanello i risultati delle analisi effettuate, con le modalità previste dal PMC, sulle acque di falda emunte e trattate in occasione dell'attivazione della barriera idraulica saranno confrontati con i rispettivi limiti della Tab. 3 (Concentrazioni limite scarico in corpo idrico superficiale) del D. Lgs. 152/06 – All. 5. In caso di superamento anche di un solo limite di riferimento, le acque trattate saranno stoccate e smaltite a norma di legge.

G. Controlli e monitoraggi ambientali

36. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) (Rev. 01 – Aprile 2021 dell'edizione 2 – ottobre 2017), trasmesso nell'ambito del procedimento di riesame ed acquisito al prot. reg. al n. 218151 del 12.05.2021.
37. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
38. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di San Martino Buon Albergo (VR).

H. Disposizioni finali

39. Con periodicità almeno annuale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il gestore deve provvedere ad inviare a Regione, Provincia ed ARPAV una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali i tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/03. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico del percolato.
40. Il gestore dovrà inoltre presentare alla Provincia di Verona ed al Dipartimento Prov.le ARPAV di Verona, trimestralmente ed entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre, un quadro riepilogativo dei quantitativi di rifiuti conferiti suddivisi per codici e per lotto, per provenienza regionale ed extraregionale (ai fini del controllo sull'ecotassa).
41. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere di Provincia ed ARPAV.
42. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV e al Comune di San Martino Buon Albergo, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
43. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.



44. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
45. Nel caso in cui le garanzie finanziarie prestate abbiano una durata inferiore a quella di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze.
46. La fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al D. Lgs. n. 36/2003. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.